



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Il Dirigente Generale
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **22904** del **02/04/2026**

OGGETTO: Circolare sulla gestione degli accumuli di Posidonia oceanica e altre biomasse vegetali marine spiaggiate

AI COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA

ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA

ALLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE DELLA SICILIA

ALLE ASP DELLA SICILIA

E P.C.

ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
AVV. RENATO SCHIFANI

ALL'ON.LE ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AVV. GIUSEPPA SAVARINO

Premessa

La presente Circolare aggiorna, la Circolare 8 maggio 2009 di questo Dipartimento dell'Ambiente recante “*Circolare inerente la gestione dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e gli accumuli di Posidonia spiaggiata*” (G.U.R.S. n. 29 del 26 giugno 2009), alla luce del nuovo quadro normativo in materia, e in particolare alle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 60 del 17 maggio 2022 (c.d. Legge SalvaMare), norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, che ha risolto definitivamente l'incertezza del passato, poiché la normativa inerente la materia citava espressamente, per lo più, solo la Posidonia.

E' ormai indiscutibile la valenza ecologica delle “banquettes” di foglie di Posidonia oceanica e di altre biomasse vegetali marine, ecosistemi di particolare importanza e complessità, quindi strategici in termini di biodiversità oggetto di salvaguardia ai sensi della direttiva europea n. 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”), recepita in Italia con il D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per cui lo stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente.

Le “banquettes” sono accumuli di biomassa vegetale spiaggiata sui litorali, in particolare di fanerogame marine, e rappresentano un fenomeno naturale che fa parte del ciclo vitale di tali piante. Le banquettes, costituite da foglie e rizomi di fanerogame marine quali posidonia, zostera ma anche da

macroalghe marine, svolgono un'importante azione protettiva nei meccanismi di erosione dei litorali sabbiosi e assumono una funzione fondamentale nell'ecologia dell'ambiente costiero, sviluppando e sostenendo meccanismi di colonizzazione della vegetazione pioniera delle spiagge e di quella dunale, costituendo una riserva di nutrienti per le biocenosi dell'intera fascia costiera (emersa e sommersa).

Quadro normativo di riferimento

La collocazione normativa degli accumuli della *Posidonia oceanica* e altre biomasse vegetali marine spiaggiate è piuttosto articolata:

- Legge 17 maggio 2022, n. 60 “*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare»)*”; art. 5. Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”; art. 183 (definizioni), c. 1 lett. b-ter), c. 4 lett. n); art. 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) c.1 lett. f);
- Legge 21 maggio 2021, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*”; art. 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato) che introduce una modifica dell’art. 185 comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, relativa all’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del D.Lgs. 152/2006;
- Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”; art. 39 c. 11;
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”; Decreto 22 gennaio 2009 e Decreto 18 dicembre 2009 (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), che riordina e revisiona la disciplina in materia di fertilizzanti;
- Circolare 8 maggio 2009 del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente “*Circolare inerente la gestione dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e gli accumuli di Posidonia spiaggiata*”;
- Circolare 20 maggio 2019, n. 8838 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Gestione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiati*”.

Obbiettivo della Circolare

La presente Circolare è destinata ai Comuni e ai titolari di concessioni demaniali marittime per facilitare la gestione del materiale vegetale che si deposita sugli arenili, riconosciuti come strumento di difesa naturale contro l’erosione costiera e come risorsa riutilizzabile, in base alle opzioni gestionali di seguito descritte.

Conformemente al nuovo quadro normativo, di cui all’art. 39-quater del Decreto – Legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha portato all’aggiornamento dell’art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006, i Comuni costieri possono adottare pratiche più rispettose dell’ecosistema costiero, riducendo gli impatti ambientali e i costi amministrativi.

Misure Gestionali delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS)

Si dispongono di seguito le misure gestionali degli accumuli di Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS), elencate in ordine di priorità, nel rispetto dei seguenti principi:

- priorità della permanenza naturale: la biomassa deve rimanere sul posto ogni volta che non vi siano motivate esigenze sanitarie o di fruibilità;
- minimo disturbo fisico: evitare l'uso di mezzi meccanici e il prelievo di sabbia;
- tutela degli habitat costieri: evitare interventi su dune, cordoni psammofili, vegetazione naturale;
- restituzione della sabbia alla spiaggia come misura obbligatoria in caso di vagliatura.

1. *Mantenimento in loco*

Il mantenimento in loco delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS), come ribadito dalla circolare del MATTM (oggi MASE) del 20 maggio 2019 n. 8838, costituisce l'opzione gestionale prioritaria in quanto soluzione ecologicamente preferibile, da perseguire nella maggior parte delle spiagge, in particolare in quelle soggette a regressione o caratterizzate dalla presenza di cordoni dunali. Tale modalità garantisce la naturalità dei processi di accumulo e degrado delle biomasse, contribuendo alla conservazione della biocenosi marina, degli habitat di interesse comunitario e dell'equilibrio morfodinamico litoraneo, grazie agli effetti di protezione diretta e indiretta sulla costa.

Le amministrazioni sono tenute a promuovere modelli di “spiagge ecologiche”, affiancando al mantenimento adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai fruitori, al fine di valorizzare il ruolo ecologico delle biomasse nel sistema duna-spiaggia.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di garantire la costante pulizia degli arenili e degli accumuli, dai rifiuti antropici.

2. *Spostamento temporaneo*

Qualora i depositi delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS) sul litorale non impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, è possibile procedere allo “spostamento temporaneo” dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile (retrospiaggia non interessata dalle mareggiate ordinarie o su tratti di litorale caratterizzati da elevato idrodinamismo, per favorire il ritorno al mare dei residui), qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del Piano di utilizzo del demanio Marittimo (PUDM) del Comune, e comunque ricadenti nella medesima unità fisiografica.

In presenza di duna, gli accumuli, previamente ripuliti dai rifiuti di origine antropica, possono essere spostati collocati al piede del cordone dunale privilegiando la frazione più grossolana (es. resti lignei), mentre la frazione più fine può essere depositata nell'avanduna o sul corpo dunale, al fine di favorire l'accumulo eolico di sabbia e contrastare l'ampliamento dei varchi, contribuendo alla ricostruzione e stabilizzazione del sistema dunale.

All'interno dei Siti della Rete Natura 2000, le operazioni sono subordinate alla preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1995, n. 357 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal D.A. n. 36/Gab del 14 febbraio 2022, così come modificato dal D.A. n. 318/Gab del 27 ottobre 2025.

2.1. Criteri per l'individuazione dei siti idonei

Le operazioni di spostamento delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS) da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, devono essere stagionali con rimozione dai soli litorali in cui è impedita la fruibilità della spiaggia nella stagione estiva.

La movimentazione, temporanea o definitiva, deve avvenire nell'ambito della stessa unità fisiografica, evitando che lo spostamento del materiale avvenga impiegando la viabilità ordinaria configurando una vera e propria operazione di trasporto.

Le operazioni di rimozione e riposizionamento devono essere effettuate nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge.

Nel caso di trasferimento temporaneo, finalizzato al successivo riposizionamento invernale sull'arenile di provenienza, i siti devono essere: in posizione ridossata, di adeguata capienza e facilmente accessibili.

2.2. Modalità di movimentazione

Tutte le operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento sono effettuate previa separazione della sabbia dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica al fine del recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile di provenienza, limitando l'intervento allo strato superficiale asciutto e lasciando in loco i residui umidi. Tale vagliatura può avvenire nella spiaggia di prelievo o nel sito in cui è conferita la Posidonia.

Per lo svolgimento dell'attività di raccolta, spostamento e riposizionamento è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici che non devono in alcun caso arrecare danno all'arenile. E' vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

Al fine di proteggere la costa dall'erosione, le operazioni di spostamento dovranno essere attuate non prima del mese di aprile e quelle di riposizionamento sull'arenile di provenienza entro il mese di novembre, salvo intervenuta naturale biodegradazione o altri casi eccezionali che saranno valutati dai Comuni competenti.

Eventuali accumuli nel retrospiaggia possono essere contenuti mediante strutture leggere e permeabili che ne garantiscano l'aerazione e impediscano la dispersione eolica.

3. Interramento in sito

L'interramento in sito delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS) è consentito ai sensi dell'art. 39, comma 11 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, purché l'operazione avvenga senza trasporto né trattamento del materiale e nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

L'intervento non deve in alcun modo alterare o invertire la naturale stratigrafia della sezione di spiaggia oggetto di operazione, né determinare variazioni della linea di riva in avanzamento o arretramento. I volumi di sabbia eventualmente residui dalle operazioni di interramento devono essere ridistribuiti uniformemente sulla superficie emersa della stessa spiaggia, evitando la formazione di cumuli o discontinuità morfologiche.

Prima dell'interramento è obbligatoria la puntuale rimozione e lo smaltimento a norma di legge dei rifiuti di origine antropica (plastiche, metalli, rifiuti misti, residui lignei di rilevante pezzatura), operazione espressamente richiesta nei casi riconducibili al citato art. 39 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. La fase preliminare di selezione del materiale vegetale deve essere effettuata con mezzi manuali o meccanici leggeri, idonei a non arrecare danno all'arenile, con espresso divieto di utilizzo di mezzi cingolati.

Qualora non sia possibile individuare aree idonee all'interramento nell'ambito dello stesso arenile, è ammesso l'intervento in zone limitrofe purché ricadenti nella medesima unità fisiografica, evitando che l'operazione si configuri come attività di trasporto.

4. Re-immissione in ambiente marino

Ai sensi dell'aggiornamento dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché in coerenza con i principi introdotti dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60 ("Legge SalvaMare"), la re-immissione in ambiente marino delle BVS non si configura come attività di gestione di rifiuti, bensì come utilizzo di una risorsa naturale finalizzato alla tutela e riqualificazione dell'ecosistema costiero e marino.

L'intervento dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con l'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza e della verifica delle condizioni di sicurezza della navigazione e tutela ambientale.

La re-immissione dovrà avvenire in punti idonei, selezionati sulla base di specifico studio sito-specifico che tenga conto della profondità, del regime delle correnti, della morfologia del fondale e delle caratteristiche ecologiche dell'area.

Prima della re-immissione, le banquettes dovranno essere sottoposte a preventiva vagliatura e bonifica, con rimozione e smaltimento a norma di legge dei rifiuti di origine antropica e separazione della frazione sabbiosa eventualmente contenuta. Le operazioni di selezione potranno essere effettuate con mezzi manuali o meccanici idonei a non arrecare danno all'arenile, con divieto di utilizzo di mezzi cingolati.

Per il conferimento in mare dovranno essere impiegati sistemi di contenimento ecocompatibili e biodegradabili.

5. Trasferimento presso impianti di compostaggio

A seguito dell'aggiornamento dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Posidonia piaggiata, laddove impiegata in sostituzione di materie prime all'interno di impianti di compostaggio, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, configurandosi come biomassa naturale destinata a recupero.

Il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, include tra le matrici organiche utilizzabili per la produzione di "ammendanti compostati verdi" anche le alghe e le piante marine, quali la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dall'eventuale presenza di sabbia e nel rispetto delle proporzioni massime (non superiori al 20% della miscela iniziale).

L'opzione di rimozione e conferimento delle BVS ad impianti autorizzati di compostaggio o di digestione anaerobica, è ritenuta applicabile esclusivamente qualora sia dimostrata, mediante adeguata valutazione tecnico-ambientale, l'impossibilità di adottare modalità gestionali alternative (mantenimento in

loco, spostamento, interrimento o re-immissione in mare), ovvero nei casi in cui la rimozione si renda necessaria in contesti caratterizzati da insediamenti urbani, ambiti portuali o altre specifiche destinazioni d'uso incompatibili con la permanenza delle biomasse sull'arenile.

Qualora si proceda al conferimento agli impianti, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni operative:

- grigliatura preventiva delle BVS, al fine di limitare la sottrazione di sedimenti sabbiosi dalla spiaggia;
- separazione e bonifica da rifiuti antropici, con rimozione e smaltimento a norma di legge di materiali plastici, metallici o di altra natura, nonché di eventuali residui lignei di notevole pezzatura. La selezione potrà avvenire con mezzi manuali o meccanici idonei a non arrecare danno all'arenile, con divieto di utilizzo di mezzi cingolati;
- eventuali accertamenti analitici, conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i., ove richiesti dall'impianto di destinazione o dalla normativa vigente;
- individuazione di un'area temporanea di stoccaggio all'interno dell'arenile, idonea ad accogliere il materiale per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di trasporto;
- stima preventiva dei quantitativi di biomassa da rimuovere;
- individuazione preventiva dell'impianto di destinazione, debitamente autorizzato all'utilizzo della Posidonia spiaggiata nel ciclo produttivo di compost o fertilizzanti alle condizioni sopra indicate.

Il conferimento agli impianti rappresenta, pertanto, una soluzione residuale e subordinata alla verifica dell'impraticabilità delle altre opzioni di gestione, nel rispetto dei principi di tutela dell'equilibrio morfodinamico costiero.

6. Riutilizzo ai fini agronomici

Il riutilizzo della Posidonia spiaggiata ai fini agronomici, come ammendante del suolo, è consentito ai sensi dell'aggiornamento dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, configurandosi come utilizzo di biomassa naturale e non come operazione di gestione di rifiuti, purché siano rigorosamente rispettate specifiche condizioni tecniche e agronomiche.

Il riutilizzo agronomico costituisce pertanto una modalità di valorizzazione della biomassa coerente con i principi di economia circolare, subordinata tuttavia a preventiva verifica tecnica della compatibilità ambientale e produttiva.

Tale opzione può essere praticata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- desalinizzazione preventiva della Posidonia mediante lavaggio effettuato sulla stessa spiaggia, al fine di ridurre il contenuto salino della biomassa;
- caratteristiche dei suoli riceventi, che devono essere di natura sabbiosa, ben drenati e destinati ad uso agricolo;
- limite quantitativo massimo, non superiore a 70 quintali per ettaro di suolo agrario coltivato per anno;
- redazione di apposita relazione agronomica, sottoscritta da professionista abilitato, contenente la valutazione delle caratteristiche pedologiche dei suoli interessati, la compatibilità delle coltivazioni in atto con l'impiego della Posidonia quale ammendante e la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo agronomico ed ambientale.

La relazione agronomica dovrà essere aggiornata o rinnovata qualora intervengano variazioni nelle condizioni pedo-agronomiche del suolo o nelle colture praticate.

7. *Rimozione permanente e conferimento a impianto di trattamento/smaltimento autorizzato*

Il trasferimento in discarica o, più in generale, la rimozione definitiva delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS) con avvio a impianto di trattamento/smaltimento autorizzato costituisce soluzione residuale, da adottarsi esclusivamente nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile ricorrere alle altre modalità di gestione previste.

Tale opzione può essere applicata solo previa dimostrazione, mediante valutazioni tecniche adeguatamente motivate, dell'impossibilità di adottare le soluzioni di mantenimento, spostamento, interrimento, re-immissione in mare, recupero o riutilizzo agronomico.

Qualora tale opzione risulti l'unica praticabile, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni operative:

- raccolta del materiale mediante mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati);
- preventiva grigliatura delle BVS, al fine di limitare la sottrazione di sedimenti sabbiosi dalla spiaggia;
- individuazione di un'area idonea all'interno dell'arenile per l'accumulo temporaneo del materiale, per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di trasporto e al fine di favorire l'essiccazione delle biomasse prima del conferimento;

La rimozione permanente e l'avvio a smaltimento devono pertanto essere considerati misura eccezionale, subordinata a rigorosa motivazione tecnica e al rispetto integrale della disciplina ambientale vigente.

8. *Gestione delle BVS nei Siti Natura 2000*

All'interno dei Siti Rete Natura 2000, al fine del mantenimento in uno stato di conservazione degli habitat e delle specie e delle previsioni di misure di conservazione, le uniche opzioni di gestione delle BVS ritenute idonee a non generare potenziali incidenze significative sugli habitat e sull'integrità dei Siti Rete Natura 2000, sono le seguenti:

- Mantenimento in loco;
- Spostamento temporaneo.

Il mantenimento in loco delle BVS è, la soluzione migliore dal punto di vista ambientale e conservazionistico, soprattutto laddove si formano vere e proprie banquettes.

Tale opzione deve essere perseguita laddove le aree di deposito siano in continuità ecologica con l'habitat e habitat di specie della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE e laddove i tratti di costa interessati si trovino in forte stato di regressione. I Comuni e/o i titolari di concessioni demaniali marittime potranno attuare una adeguata azione informativa sui benefici che provengono da una siffatta strategia gestionale, anche attraverso l'installazione di opportuna cartellonistica esplicativa nel sito.

Procedure autorizzative

I Comuni, ovvero i titolari delle concessioni demaniali marittime, hanno il compito di farsi parte attiva nel percorso di scelta e adozione delle opzioni sopra inquadrate, qualora i depositi di biomasse vegetali spiaggiate (BVS) sul litorale impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva.

I Comuni competenti per territorio, ovvero i titolari di concessioni demaniali marittime, che intendono movimentare le BVS secondo una delle modalità sopra riportate, devono acquisire i necessari provvedimenti autorizzativi dalle competenti Amministrazioni.

Nel caso l'intervento interessi Siti della Rete Natura 2000, preliminarmente alle autorizzazioni, sarà necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi del D.A. n. 36/Gab del 14 febbraio 2022, così come modificato dal D.A. n. 318/Gab del 27 ottobre 2025, rilasciato dall'Autorità Competente, così come previsto dal punto 4 dell'Allegato I del citato D.A..

Nel caso l'intervento interessi Aree Naturali Protette, sarà necessario acquisire il nulla osta da parte dell'Ente gestore, ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii..

Acquisizione dell'Autorizzazione breve per occupazione riconducibile all'art. 30 del Codice della Navigazione, secondo le modalità previste dal Portale Demanio Marittimo <https://demaniomarittimo.regione.sicilia.it/>, rilasciata dal Dipartimento dell'Ambiente.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Ambiente, sul Portale del Demanio Marittimo e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli